

Spett.le

**Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione
Regolamentazione II**

Via Delle Quattro Fontane 121/123

00184 Roma

PEC: ram@pec.bancaditalia.it

Milano, 9 settembre 2024

Trasmessa a mezzo PEC**Oggetto: Risposta al documento di consultazione contenente le disposizioni di
Banca d'Italia per l'attuazione della SMD pubblicato in data 24 luglio 2024**

Preg.ma Autorità,

il decreto legislativo 30 luglio 2024, n.116 di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (la "**Secondary Market Directive**") ed entrato in vigore in data 14/08/2024 (il "**Decreto Legislativo**"), nell'arrecare delle modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "**TUB**"), sembrerebbe prevedere ex novo art. 114.2, comma 2, del TUB che la nuova normativa in tema di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza non trovi applicazione – salvo per quanto riguarda gli obblighi informativi nei confronti dei debitori ceduti di cui al nuovo art. 114.10 del TUB – rispetto alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "**Legge sulla Cartolarizzazione**") *«quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (il "**Regolamento (UE) 2017/2402**")».*

Al riguardo, giova rammentare che la definizione di "società veicolo per la cartolarizzazione" contenuta nel Regolamento (UE) 2017/2402 rinvia a sua volta al concetto di "cartolarizzazione" di cui all'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento. L'interpretazione sistematica delle disposizioni testé citate potrebbe (*rectius*, dovrebbe) condurre alla conclusione che la cessione di crediti in sofferenza effettuata a favore di una

Eversheds Sutherland
Associazione Professionale

Member of Eversheds Sutherland (Europe) Ltd

Via Privata Maria Teresa 8
20123 Milano
Italia
T: +39 02 89 287 1
F: +39 02 58 303 818
milano@eversheds-sutherland.itVia del Plebiscito 112
00186 Roma
Italia
T: +39 06 89 327 01
F: +39 06 32 010 12
roma@eversheds-sutherland.itwww.eversheds.it
Pec: info_eversheds-sutherland@legalmail.itAvv. Benedetta Amisano
Avv. Francesco Arangio
Avv. Simone Barnaba
Avv. Pasquale Bifulco
Avv. Beatrice Bigonzi
Avv. Deborah Borghi
Avv. Giulia Bramanti
Avv. Ubaldo Caracino
Avv. Giuseppe Celli
Avv. Tiziana Del Prete
Avv. Renato Fiumalbi
Avv. Marcello Floris
Avv. Lorenzo Fratantoni
Avv. Alessandro Greco
Avv. Giuseppe La Rosa
Avv. Massimo Maioretti
Avv. Umberto Mauro
Avv. Gianluca Nemeč
Avv. Gabriele Pignatti Morano
Avv. Valentina Pomares
Avv. Davide Proverbio
Avv. Giuseppe Rizzo
Dott. Sebastiano Sciliberto □
Avv. Daniela Viaggio
Avv. Alessandro Vischi
Avv. Andrea ZinconeAvv. Tommaso Aggio
Avv. Rosario Airò Farulla
Avv. Sara Anesi
Avv. Giuseppe Angiulli
Avv. Francesca Arangino
Avv. Giulia Basso
Avv. Giovan Battista Biondo
Avv. Anna Cairo
Avv. Simona Carlini
Avv. Alfredo Catapano
Avv. Francesco Cavagnino
Avv. Benedetta Ciampa
Avv. Alessandro Ciarmiello
Avv. Francesco Cimmarrusti
Avv. Federica Cipolletta
Avv. Edoardo Coia
Dott. Antonio D'Agostino □
Avv. Ignazio d'Andrea
Avv. Valeria Daloiso
Avv. Gianluigi Delle Cave
Avv. Roberto De Acetis
Dott. Jacopo Di Mizio □
Avv. Lisa Dodaro
Avv. Beatrice Eleuteri
Avv. Francesca Ferrando
Avv. Fernando di Laura Frattura
Avv. Claudia Rita Guadalupi
Avv. Giovanni Iannacchino
Avv. Nicola Lattanzi
Avv. Alessandra Lucchini
Avv. Lorenzo Maniaci
Avv. Marica MaurellaAvv. Andrea Muccini
Avv. Antonio Muscarà
Avv. Giuseppe Pastore
Dott. Salvatore Pezzella □
Avv. Giuseppe Picariello
Avv. Marta Pozzoli
Dott. Daniele Raimondi □
Avv. Cecilia Rimoldi
Avv. Francesco Santaripa
Avv. Antonio Santini
Avv. Vincenzo Sarta
Avv. Leonardo Schirano
Avv. Marta Siracusa
Avv. Claudia Stradiotti
Avv. Ilaria Vairo
Avv. Alberto Venditti
Dott. Umberto Virgintino □
Avv. Federica Vizioi
Avv. Gabriela Vokri
Candice Yang #
Avv. Giulia Zoccarato

Of Counsel

Avv. Massimo Agostini
Avv. Francesco Giovannini
Avv. Luce Meola
Avv. Anna Maria Stein# Member of California Bar
□ Dottore commercialista

società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della legge sulla Cartolarizzazione non ricada nell'ambito di applicazione della nuova normativa in tema di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza nel solo caso in cui l'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla predetta società si qualifichi come cartolarizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 e, pertanto, sia caratterizzata – *inter alia* – da una segmentazione del rischio di credito (c.d. *tranching*) connesso ai predetti crediti in sofferenza. Per contro, nel caso in cui l'operazione di cartolarizzazione non si qualifichi anche come cartolarizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 (e.g. nel caso in cui il rischio di credito associato alle esposizioni cartolarizzate non sia segmentato, in virtù dell'emissione di un'unica *tranche* di titoli *asset-backed* (c.d. cartolarizzazione *monotranche*)), la nuova normativa di recepimento della *Secondary Market Directive* dovrebbe invece trovare applicazione.

Ad una conclusione opposta sembrerebbe invece condurre il disposto di cui all'articolo 3, comma 5 del Decreto Legislativo il quale, prevedendo espressamente che non costituisce, ai sensi della nuova normativa in tema di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza, attività di gestione di crediti in sofferenza l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. *Special Servicers*), per conto di, *inter alia*, banche e intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB (c.d. *Servicers*), anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, parrebbe escludere che la nuova normativa in tema di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza possa trovare applicazione rispetto alla gestione di crediti in sofferenza effettuata, previa apposita delega dei *Servicers*, da parte di *Special Servicers* nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione indipendentemente dalla circostanza che l'operazione di cartolarizzazione in essere si qualifichi o meno come cartolarizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402 e, quindi, sia caratterizzata o meno da una segmentazione del rischio di credito. Pertanto, anche nel caso di cartolarizzazione *monotranche*, la nuova normativa di recepimento della *Secondary Market Directive* in tema di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza dovrebbe comunque non trovare applicazione.

In questa prospettiva e in ragione dell'apparente contrasto normativo profilatosi tra le disposizioni normative sopra richiamate, l'obiettivo della presente risposta al "Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d'Italia per l'attuazione della SMD" pubblicato in data 24/07/2023 è quello di ottenere un apposito chiarimento da parte dell'Autorità in merito alla circostanza se la mancata applicazione della nuova normativa di attuazione della *Secondary Market Directive* in tema di acquisto e gestione di crediti in sofferenza (i) debba essere limitata, ex nuovo articolo 114.2, comma 2, del TUB, alla sola gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da una segmentazione del rischio di credito connesso ai predetti crediti in sofferenza in virtù dell'emissione di una pluralità di *tranche* subordinate di titoli *asset-backed* oppure (ii) debba essere estesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del Decreto Legislativo, a tutte le cessioni di crediti in sofferenza effettuate a favore di società veicolo di cartolarizzazione costituite ai sensi dell'articolo 3 Legge sulla Cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che l'operazione di cartolarizzazione sia caratterizzata (o meno) da una segmentazione del rischio di credito e, pertanto, ricada (o meno) nell'ambito applicativo del Regolamento (UE) 2017/2402.

Con osservanza,

Eversheds Sutherland

Avv. Umberto Mauro



Avv. Fernando di Laura Frattura

